

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **55/2018** (ECLI:IT:COST:2018:55)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LATTANZI** - Redattore: **CORAGGIO**

Camera di Consiglio del **07/02/2018**; Decisione del **07/02/2018**

Deposito del **08/03/2018**; Pubblicazione in G. U. **14/03/2018**

Norme impugnate: Artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23/11/2015, n. 25.

Massime: **39933**

Atti decisi: **ric. 3/2016**

ORDINANZA N. 55

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento

dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 21 gennaio 2016, ricevuto il 4 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2016 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2016.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», per contrasto con gli artt. 5, 117, secondo comma, lettera e), 119, sesto comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, e 75 [recte, art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come sostituito dall'art. 75] del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che le disposizioni impugunate hanno, rispettivamente, sostituito gli artt. 12, 36 e 39 e aggiunto l'art. 39-quinquies nella legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 del 2009;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non si è costituita in giudizio;

che in data 16 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria ribadendo le proprie argomentazioni ed insistendo per la illegittimità costituzionale delle norme impugunate;

che, nelle more del presente giudizio, sono intervenute le leggi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 24 maggio 2016, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità)», e 15 dicembre 2015, n. 27 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016), le quali hanno inciso in vario modo sulle citate disposizioni della legge regionale n. 3 del 2009;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, reputato che «le modifiche apportate superano i rilievi precedentemente formulati», ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 luglio 2017, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 giugno 2017.

Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.